

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: AFFIDAMENTO "IN HOUSE" AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE DEL SERVIZIO DI INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2025.

L'anno duemiladiciannove (2019) addì ventinove (29) del mese di **NOVEMBRE (11)** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
3	GIACOMINI MOIRA	P	
4	MARIOTTI MARCO	=	A
5	LORENZI DANIELA	P	
6	CATTANEO MAURA	P	
7	GHIRARDI GIANMARIO	=	A
8	MARIOTTI GUIDO	P	
9	MARIOTTI LUCA	P	
10	BONA KATIA	P	
11	MARIOTTI IVAN	P	
12	ASTICHER CELESTINA	P	
13	TONON FIORELLA	P	
	TOTALI	11	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.

GHIRARDI Dott. GIOVANNI

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **04 (quattro)** all'ordine del giorno.

OGGETTO: AFFIDAMENTO "IN HOUSE" AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE DEL SERVIZIO DI INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il servizio di inibizione gelo e sgombero neve nel territorio comunale è gestito dal Comune a mezzo del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione in qualità di ditta appaltatrice con contratto fino al 31.12.2019;
- con Delibera ANAC n. 718 del 23 luglio 2019, il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione risulta iscritto all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società od organismi in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della Comunità Montana di Valle Camonica e del Comune di Malonno, per gli affidamenti all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione;
- ai sensi dell'art. 4 lett. p) dello Statuto consortile, il Consorzio Forestale ha ad oggetto sociale anche lo svolgimento dei servizi pubblici locali nell'interesse dei soci;
- il Comune di Malonno ha preso atto della disponibilità del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione ad assumere, in house providing, la gestione del servizio di inibizione gelo e sgombero neve sul territorio comunale che rientra tra i servizi pubblici locali;
- l'Amministrazione Comunale ha preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, c.d. "in house", accertati da ANAC con la deliberazione nr. 718/2019 ed ha demandato ai competenti uffici comunali di verificare la convenienza economica e il livello qualitativo della proposta presentata dalla predetta società redigendo apposita relazione secondo quanto previsto dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

TENUTO CONTO della relazione datata 25.11.2019, predisposta dal responsabile del competente servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che qui deve intendersi integralmente richiamata, con cui è stata accertata analiticamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l'affidamento diretto della gestione in concessione del servizio predetto, nonché si sono ritenuti sussistenti adeguati motivi, ivi indicati ed illustrati, di carattere economico e di qualità del servizio che giustificano e sorreggono tale scelta;

RITENUTO pertanto che:

- la forma di affidamento dei servizi predetti più consona alle esigenze dell'Amministrazione sia quella che consiste nell'affidamento diretto del servizio predetto al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione stante la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina europea in tema, nonché la maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio raggiungibile attraverso tale scelta organizzativa, per effetto della quale si possono anche liberare risorse interne all'Amministrazione comunale da destinare ad altri servizi istituzionali, stante anche la perdurante e cronica carenza di risorse umane e strumentali;

- inoltre, la forma di affidamento prescelta consente all'Amministrazione comunale, , lascia intatto il diritto-dovere, da parte della medesima Amministrazione, di effettuare controlli affinché la gestione dei servizi pubblici affidati sia effettuata in conformità alla normativa vigente e con adeguata soddisfazione da parte degli utenti; in particolare, da tale punto di vista, la possibilità di effettuare sulla società affidataria un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi consente all'Amministrazione comunale di orientare le modalità di erogazione dei servizi in maniera senz'altro maggiormente incisiva rispetto a quanto sarebbe possibile in caso di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica a soggetti privati terzi;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento in via diretta consente di conseguire importanti benefici sia a livello di spesa che di salvaguardia dell'ambiente, mantenendo il pieno controllo sull'attività dell'affidatario e non impegnando il personale comunale in tali incombenze, rispetto alle quali, peraltro, difettano adeguate professionalità;
- i rapporti con il Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione risultano adeguatamente regolamentati nello schema di contratto di servizio e piano operativo con organizzazione del servizio proposti dall'organismo in house;
- la natura e le modalità degli interventi proposti, così come inquadrati nel contratto di servizio e annesso piano operativo, presentati dall'organismo in house e approvati in questa sede, risultano coerenti con le intenzioni dell'Amministrazione comunale,

TENUTO inoltre conto che:

- la proposta del Consorzio Forestale, prevede l'esecuzione del servizio per un importo stimato di euro 276.000,00 in sei anni di cui euro 48.000,00 come canone fisso per disponibilità mezzi e risorse umane ;
- i suddetti corrispettivi, risultano mediamente inferiori a quelli risultanti da prezzi Provinciali per servizi analoghi relativi a strade provinciali;

ACCERTATO che:

- l'avvenuta iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società od organismi in house consente al Comune di Malonno di effettuare l'affidamento in house del servizio di inibizione gelo e sgombero neve ai sensi degli articoli 5 comma 1 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
- l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE, nonché la giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di affidamento "in house providing";
- lo statuto del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione
- l'art. 42 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

VISTI lo schema di contratto di servizio e piano operativo, proposti dal Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione;

RICONOSCIUTA la rispondenza degli stessi alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013;

CON VOTI 7 favorevoli, 2 astenuti (Bona Katia-Mariotti Ivan) e 2 contrari (Tonon Fiorella-Asticher Celestina) espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione resa ai sensi dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;
- 2) di affidare per anni 6 (sei), con decorrenza dallo 01.01.2020, all'organismo partecipato Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione la gestione del servizio di inibizione gelo e sgombero neve nel territorio comunale;
- 3) di approvare lo schema di contratto di servizio, corredato dall'allegato piano operativo ed organizzazione del servizio proposti dal Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione validati dall'Ufficio Tecnico Comunale, documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134 T.U. 267/2000 con voti 7 favorevoli, 2 astenuti (Bona Katia-Mariotti Ivan) e 2 contrari (Tonon Fiorella-Asticher Celestina) espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Onofrio Caforio Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

AFFIDAMENTO "IN HOUSE" AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE DEL SERVIZIO DI INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 29/11/2019



IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Caforio Dr. Onofrio

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Mariotti Geom. Giordano Responsabile Area Tecnica vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

AFFIDAMENTO "IN HOUSE" AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE DEL SERVIZIO DI INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2025.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 29/11/2019



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Mariotti Geom. Giordano

A handwritten signature in red ink, appearing to be "Giordano", written over the printed name.

Comune di Malonno (BS)

Revisore Unico

Verbale n. 25 del 18.11.2019

VERBALE DI VERIFICA

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO VALLE ALLIONE DEL SERVIZIO DI INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. BASSANI Riccardo,

premessi che:

- in data 14.11.2019, il Servizio finanziario del comune di Malonno, ai fini dell'espressione del parere di cui in oggetto, ha trasmesso la documentazione in merito all'affidamento da parte del Comune medesimo del servizio di inibizione gelo e sgombero neve al Consorzio Forestale e Minerario Valle dell'Allione;
- l'affidamento del servizio predetto avviene in regime di "in house providing";

dato atto che:

- con Delibera ANAC n. 718 del 23 luglio 2019, il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione risulta iscritto all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società od organismi in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della Comunità Montana di Valle Camonica e del Comune di Malonno, per gli affidamenti all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione.
- ai sensi dell'art. 4 lett. p) dello Statuto consortile, il Consorzio Forestale ha ad oggetto sociale anche lo svolgimento dei servizi pubblici locali nell'interesse dei soci;
- il servizio di inibizione gelo e sgombero neve rientra tra i servizi pubblici locali poiché esso è rivolto a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile di tutti i cittadini, assicurando la sicurezza del transito veicolare nel territorio comunale;
- Sono quindi rispettate le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n.175/2016;

Verificato inoltre che:

- Con apposita relazione allegata, redatta ai sensi dell'art.34, comma 20 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, sono stati evidenziati in particolare gli

Riccardo Bassani

aspetti di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio di inibizione gelo e sgombero neve proposto dal Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione favore del Comune di Malonno, in particolare sotto il profilo dei costi gestionali, in riferimento ai prezzi degli enti proprietari di strade per i servizi analoghi;

- L'affidamento al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione del servizio di inibizione gelo e sgombero neve risulta rispondente ai criteri di economicità e il beneficio per la collettività è correttamente motivato nell'allegata Relazione Istruttoria alla Proposta di Deliberazione Consiliare;
 - nello schema di contratto di servizio "è riconosciuto l'obbligo in capo all'Organismo in house di adeguate coperture assicurative per garantire il risarcimento dei danni;
 - nello schema di contratto di servizio sono previste penali in capo alla Società per determinati e specifici inadempimenti;
- l'avvenuta iscrizione nell'Elenco ANAC consente al Comune di Malonno di effettuare l'affidamento in house del servizio suddetto ai sensi degli articoli 5 comma 1 e 192 del D.Lgs. nr. 50/2016;

Per tutto quanto sopra riportato e considerati gli obiettivi strategici, operativi indicati nella documentazione trasmessa e gli impatti economici sul bilancio del Comune, il Revisore


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'affidamento in house al Consorzio Forestale e Minerario Valle dell'Allione del Servizio di inibizione gelo e sgombero neve nel Comune di Malonno.

Malonno il 18.11.2019

Il Revisore

Dott. Riccardo Bassani





COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta relativa al servizio di sgombero neve e inibizione gelo (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INIBIZIONE GELO</i>
Ente affidante	COMUNE DI MALONNO
Tipo di affidamento	IN HOUSE PROVIDING
Modalità di affidamento	DIRETTA
Durata del contratto	ANNI SEI (1.1.2020—31.12.2025)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>NUOVO AFFIDAMENTO</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>TERRITORIO DEL COMUNE DI MALONNO</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	GIORDANO MARIOTTI
Ente di riferimento	COMUNE DI MALONNO
Area/servizio	AREA TECNICA
Telefono	0364 635576
Email	giordano.mariotti@comune.malonno.bs.it
Data di redazione	25/11/2019

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.*

Numerosi gli interventi del legislatore in materia, che negli anni hanno reso la normativa specifica in materia frammentaria e complessa.

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, con conseguente caducazione del relativo regolamento approvato con d.P.R. 7 settembre 2011 n. 168, il legislatore ha disposto una nuova disciplina contenuta nell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con Legge 14/09/2011 n. 148. La norma è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto la stessa sostanzialmente riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 bis citato, abrogato mediante referendum popolare. Si legge tra le motivazioni della decisione che, una delle ragioni dell'incostituzionalità dell'art. 4, era data dalla circostanza che la norma aveva drasticamente ridotto le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società in house, affidamento che, attraverso l'esito della consultazione referendaria, si intendeva invece preservare. In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 commi da 20 a 27 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012, ammettendo sostanzialmente, in conformità alla descritta sentenza, la gestione in house dei servizi pubblici locali.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sottolinea l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale.

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale delle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico, che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale.

L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 definisce "Servizi pubblici locali" quei servizi che hanno "per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscano *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

In sostanza, requisito essenziale della nozione di "Servizio Pubblico Locale" è che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un determinato servizio.

Il "Servizio" deve qualificarsi come "pubblico" quando, a prescindere dalla modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati, sia diretto a soddisfare direttamente le esigenze dell'utenza in ragione del fatto che il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni dell'utenza è l'elemento essenziale che differenzia il "Servizio Pubblico" da ogni altra attività imprenditoriale.

La qualificazione di servizio pubblico da parte dell'Ente locale, fa sì che chi gestisce quel servizio debba rispettare le regole di pubblica utilità, con obblighi di pubblico servizio.

Colui che gestisce per il pubblico, deve rispettare gli obblighi di pubblico servizio, con la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quello di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità (cfr: Consiglio di Stato sez. V, 12/10/2004 n. 6574).

Può definirsi "Servizio di interesse generale", l'attività economica di produzione di beni e servizi, diretta ai cittadini, assoggettata a obblighi di pubblico servizio, finalizzata al perseguimento di interesse generale, con corrispettivo o meno. Pertanto la nozione di Servizio Pubblico Locale, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE);

Esistono due categorie di SPL:

- CON RILEVANZA ECONOMICA:

- SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Diverso è il concetto di "Servizio strumentale" che si configura come l'attività di produzione di beni e servizi senza assoggettamento a obbligo di pubblico servizio, rivolta all'Amministrazione e non ai cittadini.

Il servizio di sgombero neve ed inibizione gelo, alla luce delle considerazioni suesposte è da considerarsi un servizio pubblico locale, in quanto dell'erogazione dello stesso beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività senza alcuna intermediazione dell'ente locale nello svolgimento del processo produttivo.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale, assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato. Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. L'Unione Europea intende il servizio universale

come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/03/2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale": 1) si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza; 2) si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità. La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della

concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo. Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni: 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro; 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla sicurezza, riconosciuti a livello costituzionale, non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La società **in house providing** è istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza *Teckal* del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di Giustizia ha sancito l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici, per tutte quelle ipotesi in cui si configura una forma di delegazione inter organica tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi. Con la sentenza *Brixen Parking*, è stato poi precisato che la presenza di un socio privato nella compagine è incompatibile con il requisito del controllo analogo, stante il rischio di interferenze tra le finalità lucrative-privatistiche perseguite dal socio privato e le finalità pubblicistiche perseguite dalla società in house. Ancora, con la sentenza *Cabotermo*, la Corte di giustizia ha esplicitato che il controllo analogo non può risolversi nei soli poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, ma richiede prerogative speciali in termini di diritti di voto o di poteri di controllo, atte a ridurre i margini di gestione ordinaria e straordinaria normalmente attribuiti al consiglio di amministrazione. In base alle sentenze *Coditel Brabant* ed *Econord*, il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato").

I principi suddetti, in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea, sono stati ripresi dalla nostra giurisprudenza interna, sia costituzionale che amministrativa, e rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di *in house providing*, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Si è in particolare rilevato come l'affidamento diretto *in house* - lungi dal configurarsi quale ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali – rappresenta di fatto una delle (tre) normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

Le caratteristiche dell'*in house providing* possono così essere riassunte: 1. il capitale sociale della società in house deve essere interamente pubblico; 2. l'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; 3. la società *in house* deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano. Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di *longa manus* dell'ente affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo del secondo; il soggetto gestore deve, in altri termini, determinarsi come una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta nelle mani dell'ente concedente,

attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

Il fenomeno della società *in house* rientra nella più vasta disciplina delle c.d. "imprese pubbliche", che così sono definite dall'art. 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "nuovo codice dei contratti pubblici"): "*imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa*". Ancora, si fa riferimento a tale modalità operativa nell'ambito dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ed agli artt. 192 e 193 del Codice.

Da ultimo, occorre fare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale classifica le imprese pubbliche aventi forma societaria in:

«m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Il testo unico opera ulteriori riferimenti all'*in house* nell'ambito dell'art. 4, comma 4 e 16.

Secondo le linee interpretative dell'Anac sono ricompresi tra gli organismi *in house* anche soggetti giuridici diversi dalle società di capitali anche se il codice degli appalti (Dlgs. nr. 50/2016) all'articolo 192 si riferisce solo alle società.

Il Consorzio Forestale Minerario Valle Allione rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, posto che Anac con deliberazione del Consiglio nr. 718 del 23.07.2019 ha iscritto il medesimo Consorzio nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento

in house, di cui all'articolo 192, comma 1 del D.lgs. nr. 50/2016 della Comunità Montana e degli altri enti consorziati tra i quali il Comune di Malonno per gli affidamenti all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario DELLA Valle Allione accertando:

- la sussistenza del requisito soggettivo della totale partecipazione pubblica alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'organismo in house, in base al quale possono fare parte del Consorzio solo "enti pubblici, singoli o associati,

- la presenza del requisito oggettivo dell'attività prevalente, atteso che, per quanto in atti, oltre l'80% dell'attività dell'organismo di cui trattasi viene svolta nei confronti dei consorziati come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016;

- il rispetto del requisito strutturale del controllo analogo congiunto di cui all'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. nr. 50/2016 nonché dal punto 6.3. delle linee guida n.7 di cui alla determinazione ANAC nr. 951 del 20.09.2017, stante la previsione degli articoli 17, 18, 19 e 20 del nuovo statuto approvato dall'Assemblea del Consorzio Forestale in data 25/01/2019 per cui la Comunità Montana Valle Camonica insieme agli altri consorziati tra i quali vi è il Comune di Malonno, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.

- l'avvenuta iscrizione consente al Comune di Malonno di effettuare l'affidamento in house del servizio di inibizione gelo e sgombero neve ai sensi degli articoli 5 comma 1 e 192 del D.Lgs. nr. 50/2016;

Il Comune di MALONNO, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio inibizione gelo e sgombero neve, mediante affidamento diretto a ORGANISMO in house, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di inibizione gelo e sgombero neve costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della Sicurezza stradale e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruizione dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio di cui sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che

sia in grado di effettuare interventi efficaci sulle strade comunali di inibizione gelo e sgombero neve, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, ed alla sicurezza stradale.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di inibizione gelo e sgombero neve favorendo anche il conseguimento di un risparmio economico per il Comune .

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obbiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per cui l'affidamento *in house* risulta modalità di gestione del servizio ottimale ed in grado di garantire i principi sopra esplicitati.

Per quanto riguarda il servizio in questione, infatti, il Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione . garantirà il servizio pubblico con continuità, in conformità con i principi sopra enunciati e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel contratto di servizio. Non dovranno aversi interruzioni di servizio o riduzioni anche qualitative delle prestazioni se non dovute a comprovate cause di forza maggiore riconosciute dal Comune.

Anche in questa ipotesi il Consorzio Forestale dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la corretta erogazione del servizio, a ridurre il disagio che ne deriva, a limitare gli inconvenienti e a garantire le condizioni di sicurezza delle strade.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Premesso che:

- nell'ambito delle proprie scelte istituzionali, il comune di MALONNO, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati ha condiviso un piano di interventi che quantifica il costo complessivo negli importi quantificati nel contratto di servizio per un valore stimato nei sei anni in €. 276.000,00 (IVA esclusa)
- La proposta effettuata dal Consorzio prevede un canone annuo a carico del Comune pari ad euro 8.000 (IVA esclusa) oltre agli interventi antigelo e sgombero neve da quantificare o sulla base del costo orario o sulla base del costo chilometrico per carreggiata e dei materiali necessari definiti nel contratto di servizio;

Si rende pertanto necessario verificare e motivare analiticamente se la proposta ricevuta sia economicamente migliore di altre a disposizione dell'Ente, con particolare riferimento, stante le normative in vigore, alle eventuali convenzioni Consip in vigore che fissano, ai sensi della normativa vigente, limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche che non possono essere derogati.

Nel settore non sono in vigore al momento convenzioni consip per il servizio in argomento. Pertanto occorre riferirsi ai prezzari vigenti. Rispetto ai prezzari della Provincia di Brescia e Bergamo relativi al servizio inibizione gelo e sgombero neve sulle strade provinciali si evidenziano i costi previsti per i servizi in house comparabili con quelli delle Province:

servizio sgombero neve	provincia di BS (2019)	comune in house
solo lamatura	€/km 19,83	€/km 12,67
lamatura con salatura/sabbiatura	€/km 26,58	€/km 13,17
corrispettivo forfettario per disponibilità u. operativa (media)	€/cad. 5.500,00	€/cad. 1.600,00 (media)
autocarro sgombero neve	€/ora 75,00	€/ora 67,00

servizio sgombero neve	provincia di BG (2016)	comune in house
servizio sgombero neve con sabbiatura/salatura	€/h 97,00	€/h 79,00
servizio salatura e sabbiatura	€/h 92,00	€/h 74,00

Come si evince dai prospetti sopra evidenziati i prezzi proposti dal Consorzio Forestale Valle Allione sono più vantaggiosi

SEZIONE E

CONCLUSIONI

In considerazione di tutto quanto sopra, la presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012, consente di ravvisare i requisiti per l'affidamento in house al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione del servizio di inibizione gelo e sgombero neve, e dimostra altresì l'economicità e l'affidabilità dell'affidamento stesso.

La presente Relazione, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, viene trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come prescritto dall'art. 13, comma 25-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Malonno, 25.11.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giordano Mariotti



CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INIBIZIONE GELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2025

Tra il Comune di Malonno (d'ora in poi, Comune), con sede in Piazza Municipio nr.7 , C.F. 00716670179 nella persona del Sindaco pro-tempore Ghirardi Giovanni e il Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione (d'ora in poi, affidatario), con sede in Paisco Loveno , via Nazionale n.74 C.F. 01896350988 , nella persona del Presidente e legale rappresentante, sig. Roberto Nicoli

Premesso che:

- il Comune di Malonno deve garantire il servizio di sgombero neve sulle strade di competenza comunale su uno sviluppo complessivo di 40,00 km e pertanto di 80 km di corsie stradali ;
- il Comune di Malonno è socio del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione dal 1995 (delibera di adesione del Consiglio Comunale nr. 43 del 23 novembre 1995);
- ai sensi dell'art. 4 lett. p) dello Statuto consortile, il Consorzio Forestale ha ad oggetto sociale anche lo svolgimento dei servizi pubblici locali nell'interesse dei soci;
- il servizio di inibizione gelo e sgombero neve rientra tra i servizi pubblici locali poiché esso è rivolto a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile di tutti i cittadini, assicurando la sicurezza del transito veicolare nel territorio comunale;
- con Delibera ANAC n. 718 del 23 luglio 2019, il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione risulta iscritto all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie **società od organismi in house**, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della Comunità Montana di Valle Camonica e del Comune di Malonno, per gli affidamenti all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione.

Art. 1 - Premesse

Le premesse, così come gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'affidataria per quello che attiene l'affidamento in house del servizio di sgombero neve ed inibizione gelo sulle strade comunali, come meglio identificato e specificato nell'allegato A "Piano Operativo d'Intervento e Organizzazione del Servizio".

Art. 3 - Durata

Il presente contratto di servizio ha la durata di anni 6 per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2025 . Prima della scadenza il Consorzio Forestale potrà proporre un nuovo contratto di servizio da sottoporre all'approvazione del Comune.

Art. 4 – Prescrizioni tecniche. Strutture e attrezzature

Le caratteristiche tecniche, gli standard tecnici e le modalità di svolgimento concreto del servizio sono descritti nell'allegato A "Piano Operativo d'Intervento e organizzazione del Servizio" predisposto dal Consorzio Forestale Valle Allione e validato dall'Ufficio Tecnico e sono da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le modifiche resesi o ritenute necessarie nel corso della gestione del servizio saranno proposte e concordate tra le parti in forma scritta.

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

Per il servizio sono riconosciuti a stagione (dal 1° gennaio al 31 dicembre):

- un costo fisso annuo;
- un costo per ogni intervento effettuato, incluse le forniture dei materiali;

L'importo dei costi fissi ammonta ad € **8.000,00 + IVA annui**. per il servizio stagionale di reperibilità di uomini e mezzi.

I corrispettivi annui di cui ai servizi oggetto del presente contratto, relativi ai costi per ogni singolo intervento e per eventuali interventi aggiuntivi rispetto a quelli garantiti per il servizio inibizione gelo e allo sgombero sono dettagliati nelle tabelle da 1 a 4 sotto riportate.

1.

Tabella 1: Costi orari comprensivi del costo personale conducente

Mezzo impiegato	Sgombero neve e sabbatura	Sabbatura e salatura	Sgombero neve
Trattore Same mod. Iron 125 cv	79,00 €/ora	75,00 €/ora	76,00 €/ora
Trattore Same mod. Explorer 120 cv	79,00 €/ora	75,00 €/ora	76,00 €/ora
Trattore Goldoni 100 cv	79,00 €/ora	-	76,00 €/ora
Trattore Same mod. Frutteto 85 cv	79,00 €/ora	-	76,00 €/ora
Autocarro Bonetti	70,00 €/ora	74,00 €/ora	67,00 €/ora

Qualora il costo contabilizzato sulla base del tempo impiegato risulti superiore al costo al Km di corsia esposto nella Tabella 2, si applicherà quest'ultimo ipotizzando le seguenti velocità medie:

- mezzi per sgombero neve e sabbatura: velocità media di lavoro 6 Km/h;
- autocarro per sola salatura e sabbatura velocità media di lavoro 35 Km/h;
- trattori per sola salatura e sabbatura velocità media di lavoro 20 Km/h;
- mezzi per sgombero neve: velocità media di lavoro 6 Km/h.

Tabella 2: Costi chilometrici per corsia esclusa fornitura del materiale

Mezzo impiegato	Sgombero neve e spandimento inerti	Spargimento sale ed eventuali inerti	Sgombero neve
Trattore Same mod. Iron 125 cv	13,16 €/km	3,75 €/km -	12,67 €/km
Trattore Same mod. Explorer 120 cv	13,16 €/km	3,75 €/km --	12,67 €/km
Trattore Goldoni 100 cv	13,16 €/km	-	12,67 €/km
Trattore Same mod. Frutteto 85 cv	13,16 €/km	-	12,67 €/km
Autocarro Bonetti	11,67 €/km	2,11 €/km	11,17 €/km

Di seguito si riportano le definizioni dei servizi da realizzare previsti nelle tabelle nr. 1 e nr. 2:

- **Servizio di sgombero neve e spandimento di inerti** con automezzo munito di sabbatore e di lama a spinta con impianto idraulico regolabile dalla cabina, in modo da assicurare, per ogni passata di andata e ritorno la larghezza di sgombero massima consentita dalla sezione della strada, compreso conducente ed eventuale personale d'aiuto, di ogni onere per montaggio e smontaggio lama, per carburante e lubrificante, per acquisto e sostituzione coltelli d'usura, per assicurazione

responsabilità civile connessa al servizio svolto e per la fornitura e l'esercizio di tutte le attrezzature di segnalamento, per permesso speciale e collaudo per macchine operatrici, esclusa fornitura degli inerti da remunerare a parte.

- **Servizio di spargimento di sale antigelo ed eventuali inerti** effettuato mediante spargisale automatico compreso ogni compenso per smagazzinaggio, deposito e carico dell'inerte ed eventualmente dei sali antigelo, onere di apertura dei sacchi e del miscelamento del sale predetto nelle proporzioni prescritte, compreso automezzo in funzione con conducente ed eventuale personale d'aiuto, i carburanti e i lubrificanti, ogni onere di assicurazione per responsabilità civile connessa col servizio svolto e quelli per la fornitura e l'esercizio di segnalamento, per permesso speciale e collaudo per macchine operatrici, esclusa la sola fornitura del sale antigelo e degli inerti da remunerare a parte.
- **Servizio di sgombero neve** effettuato con automezzo munito di lama a spinta con impianto idraulico regolabile dalla cabina, in modo da assicurare, per ogni passata di andata e ritorno la larghezza di sgombero massima consentita dalla sezione della strada, compreso conducente ed eventuale personale d'aiuto, di ogni onere per montaggio e smontaggio lama, per carburante e lubrificante, per acquisto e sostituzione coltelli d'usura, per assicurazione responsabilità civile connessa al servizio svolto e per la fornitura e l'esercizio di tutte le attrezzature di segnalamento, per permesso speciale e collaudo per macchine operatrici

Per interventi puntuali di straordinaria manutenzione (es. taglio piante pericolanti per il peso della neve, spalatura aree da concordare) si applicherà il seguente prezzario :

Tabella 3: Costi orari per interventi puntuali

Descrizione	Costo orario
manodopera	23,00 €/ora
Motosega media fino a 4 kw	5,75 €/ora
Trattrice agricola fino 85 cv	51,06 €/ora
Minipala 26 kw	28,00 €/ora

Per le forniture di sale sfuso e/o sacchetti di sale, della sabbia, i corrispettivi saranno riconosciuti sulla base della rendicontazione mensile fornita dal Consorzio. in base a bolle di consegna, ricevute, ecc. secondo le modalità impartite dal Comune. I corrispettivi non potranno comunque essere superiori ai prezzi riportati nella tabella 4:

Tabella 4: Costi forniture materiali

Descrizione	Costo
Fornitura di inerte di cava o di fiume o di frantoio, pulito, spurgato e vagliato delle dimensioni comprese tra mm 1 e mm 5 dato caricato su automezzo in cantiere	16,50 €/t
Fornitura di cloruro di sodio di origine marina di granulometria compresa tra 0- 12 mm, consegnato sfuso	77,00 €/t
Fornitura di cloruro di sodio di origine marina di granulometria compresa tra 0-12 mm, consegnato in sacconi da 1000 a 1500 kg	86,00 €/t
Fornitura di cloruro di sodio di origine marina di granulometria compresa tra 0-12 mm, consegnato in sacchi da 25 kg	96,70 €/t
Fornitura di salgemma di granulometria compresa tra 0-12 mm, consegnato sfuso	89,00 €/t
Fornitura di salgemma di granulometria compresa tra 0-12 mm consegnato in sacconi da 1000 – 1500 kg	95,00 €/t

Fornitura di salgemma consegnato in sacchi da 25 kg	110,00 €/t
---	------------

Al solo fine di quantificare in via di massima la spesa si prevede un importo complessivo annuo presunto (costi fissi + costi variabili relativi a servizi e forniture) pari ad €. 46.000,00 oltre IVA e pertanto un costo complessivo per l'intero periodo contrattuale di **€. 276.000,00 oltre IVA.**

Il Consorzio Forestale emetterà quattro fatture:

- a gennaio per i servizi resi nel mese di dicembre ed eventualmente a novembre;
- a febbraio per i servizi resi nel mese di gennaio;
- a marzo per i servizi resi nel mese di febbraio.
- a maggio per i servizi resi nel mese di marzo ed aprile

In fattura saranno indicati separatamente i costi fissi e i variabili.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 6 – Adeguamento del corrispettivo per il servizio di sgombero neve ed inibizione gelo

I corrispettivi stabiliti all'articolo 5, saranno soggetti per gli anni successivi, a revisione annuale per l'anno n sulla base del tasso di variazione rilevato nei dodici mesi precedenti nel periodo Ottobre n-1 -Ottobre anno n-2, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

Art.7 - Obblighi del gestore

Il gestore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia riferibili all'attività da svolgere in modo da evitare possibili danni a persone e cose.

Il gestore sarà in relazione al livello attivato responsabile per danni a terzi, dipendenti da manchevolezze e/o negligenza e/o imperizia nell'esecuzione dei relativi servizi oggetto dell'intervento attivato e riferibili a sua esclusiva colpa.

Qualora venisse presentata al Comune di Malonno una richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, l'ente provvederà a trasmetterla al Consorzio dopo aver accertato che il sinistro si sia verificato in un'area coperta dall'intervento attivato nel giorno del sinistro.

Il Consorzio, nell'interesse pubblico, verificherà che il fatto si ponga in rapporto di causalità rispetto all'attività stessa, e che non siano avvenute violazioni di norme del codice della Strada. Al fine di poter correttamente operare, le parti contraenti si aggiornano quotidianamente, mediante chiamata telefonica e/o WhatsApp, sulla tipologia di intervento attivato.

Il Consorzio non risponderà di danni a terzi occorsi nei luoghi di intervento e ascrivibili a problemi strutturali delle strade precedentemente segnalati ai competenti Servizi del Comune di Malonno o presenze di cantieri che non consentono il transito dei mezzi; per problemi strutturali delle strade resta in ogni caso a carico del Comune l'adozione di tutte le segnaletiche necessarie a informare gli utenti della presenza di eventuali problemi o della necessità di adottare specifiche cautele.

A maggior specificità, nella definizione delle responsabilità di cui sopra, si rimanda al dettaglio della tipologia e frequenza d'interventi concordati nell'Allegato A).

L'affidatario:

è tenuto a presentare prima dell'inizio del servizio la documentazione prevista dall'art. 26 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la parte riguardante i tipi di intervento previsti nel progetto;

dovrà nominare idoneo personale responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza e del rispetto delle norme previste nel D.lgs. n 81/2008;

è responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche. Sulla base dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 il Consorzio promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un documento di valutazione dei rischi. Tale documento è allegato alla presente e contiene la

valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

Il Consorzio dovrà comunicare:

- al più presto e comunque entro ½ ora l'attivazione e la chiusura del servizio di sgombero neve;
- La rendicontazione del lavoro eseguito entro il giorno successivo all'ultimazione del medesimo utilizzando il modello (rapporto di intervento) appositamente predisposto.

Art. 8 – Affidamento a terzi

L'affidataria potrà affidare a terzi parte del servizio definito nell'allegato A, purché rimanga prevalentemente in carico al Consorzio, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza.

L'affidataria è comunque responsabile del servizio e di eventuali danni causati da terzi affidatari del servizio.

Art. 9 – Copertura Assicurativa e Cauzione

Trattandosi di contratto di servizio mediante affidamento in house, non è dovuta alcuna cauzione.

Il Consorzio ha in essere polizze assicurative RC-Auto – che comprendono tutti i veicoli interessanti il servizio in oggetto e si impegna a mantenerle in essere per tutta la durata del presente contratto.

Analogamente il Consorzio ha in essere polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di Lavoro e si impegna a mantenerla in essere per tutta la durata del presente contratto. Tale polizza comprende anche il rischio derivante da attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla in vigore per l'intera durata del servizio, con i seguenti massimali: • € 4.000.000,00 per ogni sinistro • Euro 4.000.000,00 per ogni persona • € 4.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

La Società Assicuratrice deve obbligarsi – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività oggetto del presente affidamento e descritta in polizza. La polizza dovrà altresì prevedere l'esplicita inclusione del Comune di Malonno nel novero dei terzi, pur nella sua veste di richiedente dei servizi.

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art. 10- Obblighi del Comune

Gli obblighi del Comune sono analiticamente descritti nell'allegato A.

Art. 11 - Continuità del servizio

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell'Autorità o per necessità tecniche del servizio. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. L'affidatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza e la collettività. Restano a carico dell'affidatario i costi derivanti dall'interruzione o sospensione e la responsabilità verso l'utenza conseguente all'interruzione o sospensione del servizio. Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, l'affidatario deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e di fornire suggerimenti, di cui l'affidatario s'impegna a tenere conto. Qualora il Comune lo

richieda, adeguate informazioni saranno fornite alla collettività e all'utenza da parte dell'affidatario, concordando con lo stesso le modalità e gli eventuali costi supplementari per tale comunicazione. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni e possibilità, è tenuto a fornire mezzi e supporto necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'interruzione o la sospensione del servizio. L'interruzione del servizio e la sua sospensione, se non dovute a cause di forza maggiore ovvero ad ordine dell'autorità ovvero a necessità tecniche del servizio, legittimano la risoluzione del contratto e la revoca del servizio e l'eventuale richiesta del risarcimento dei danni derivanti.

Art. 12 - Controllo sull'andamento del servizio - Nomina Comitato di Sorveglianza

Trattandosi di affidamento in house, è istituito apposito Comitato di Sorveglianza al fine di vigilare sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni di cui al contratto e ai relativi allegati. Il suddetto Comitato sarà composto da:

- Tecnico comunale;
- Sindaco del Comune;

Al Comitato è concesso chiedere chiarimenti al gestore su questioni tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti.

Art. 13 - Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

Il Comune è comunque tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa dell'affidatario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi. Il Comune s'impegna altresì a non divulgare e altrimenti utilizzare dati ed informazioni di cui sia a conoscenza in ragione della sua posizione di socio e che, per loro natura o per decisione degli organi della società, abbiano carattere riservato. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri rappresentanti negli organi sociali.

Art. 14 - Penali, clausola risolutiva espressa, recesso dal contratto, revoca del servizio e diffida ad adempiere

1) Penali -

Ove si verificassero inadempienze non gravi dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario non provveda a sanare l'irregolare esecuzione nel termine assegnato, il Comune applicherà una penale di €.200,00 per ogni infrazione riscontrata che verrà trattenuta direttamente sui dovuti compensi. Tra tali inadempienze sono comprese quelle relative al ritardato inizio delle operazioni di ogni mezzo e del relativo personale, e di ogni intervento previsti nell'allegato A.

2) Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che nel caso in cui si verificassero o ripetessero le inadempienze gravi elencate nel successivo comma, ovvero si ripetessero le inadempienze non gravi di cui sopra, il Comune avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 C.C., previa comunicazione scritta all'affidatario (da effettuarsi tramite PEC) dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Sono considerate inadempienze gravi le seguenti: a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell'Azienda; b) in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti/omissioni nella gestione del servizio e nell'adempimento dei suoi obblighi, nella esecuzione del Contratto (quali mancata o insufficiente reperibilità del personale impiegato nel servizio, gravi ritardi o mancata attivazione del servizio, sospensione senza giustificato motivo dello stesso, ecc.); c) in caso di cessione del Contratto a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del Comune; d) la mancata osservanza degli adempimenti inerenti la sicurezza; e) l'inosservanza delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze; f) il caso in cui venisse meno, nel corso della gestione, uno dei requisiti legittimanti l'affidamento in house del servizio e disciplinati dalla normativa comunitaria; g) tutte le ulteriori fattispecie specificamente qualificate in altri articoli del contratto quale causa di risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di cui alla lett. b), prima di pronunciare la risoluzione del Contratto, il Comune dovrà previamente indirizzare al Consorzio formale diffida. Qualora il Consorzio non si adegui all'intimazione entro il termine

indicato dal Comune a decorrere dalla data di ricevimento di detta intimazione, il Comune avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto nelle modalità succitate.

Nel caso in cui si siano verificate ripetizioni delle inadempienze non gravi è fatta salva l'applicazione delle penali prescritte. Negli altri casi di risoluzione è fatta salva richiesta di risarcimento dei danni se subiti. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi.

3) Recesso dal contratto

Il Comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, e del mancato guadagno.

4) Revoca del servizio

Il Comune provvede alla revoca del servizio al verificarsi di mutamenti nelle condizioni di fatto e di diritto che hanno giustificato l'affidamento del servizio, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, e del mancato guadagno.

5) Diffida ad adempiere

Quando, nel corso del contratto, il Comune accerta che l'esecuzione contrattuale non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'affidatario si deve conformare; trascorso inutilmente tale termine il Comune potrà risolvere – di diritto - il contratto ex art. 1454 C.C.

Art. 15 - Disciplina della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale

Il Consorzio è tenuto a garantire al Comune che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo. L'inosservanza da parte del Consorzio delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte del Consorzio in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione di diritto del contratto, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà del Comune di sospendere i pagamenti.

Art 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Consorzio le spese contrattuali relative alla stipula e registrazione del presente contratto di servizio.

Il Consorzio dichiara che le prestazioni del presente contratto di servizio sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. nr.131/1986. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto per l'intero periodo contrattuale è stimato nell'importo di €. 276.000,00

Art. 17. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L.NR. 136/2010, OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E NORMATIVA ANTIMAFIA

Il presente contratto di servizio, trattandosi di affidamento in house, è escluso dagli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge nr. 136/2010 come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione 22.12.2010 nr. 10.

Il Consorzio assume a proprio carico, pena la risoluzione del presente contratto, l'obbligo di osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Malonno pubblicati sul sito internet istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione di 1° livello "Disposizioni generali" sotto-sezione di 2° livello "Atti Generali".

Per il presente contratto non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 lett. a) del D.Lgs. nr. 159/2011 e s.m.i.

Art. 18 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 19 - Applicazioni delle norme del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti. Spese contrattuali e registrazione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti.

Allegati:

ALLEGATO A – PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO



COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia



SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALONNO

PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2025

OBIETTIVI

Il presente piano operativo inerente l'esecuzione del servizio di sgombero neve e spargisale nel territorio del Comune di Malonno, definisce l'insieme delle attività da porre in essere per garantire la transitabilità in sicurezza della viabilità comunale quando si prevede il verificarsi o l'insorgere di eventi climatici che comportino l'accumulo al suolo di uno strato nevoso e/o la possibilità di formazione di ghiaccio. Gli interventi vengono suddivisi in due ambiti principali:

1. Interventi di trattamento antighiaccio del fondo stradale e altri spazi pubblici, consistenti nello spargimento di adeguate quantità di sale e ghiaietto con idonei mezzi o manualmente al fine di ridurre la scivolosità e la pericolosità del fondo stradale e pedonale, anche mediante l'impiego di eventuale personale comunale appositamente individuato;
2. interventi di sgombero neve, inerenti la movimentazione della massa nevosa che ricopre le strade e altri spazi pubblici (marciapiedi, viali, piazze, parcheggi ecc.), mediante l'impiego di personale del Consorzio Forestale e Minerario della Valle dell'Allione e di eventuale personale comunale appositamente individuato.

Il piano detta le linee principali operative ed esecutive che il Consorzio ed eventuale personale comunale dovranno eseguire al fine di garantire l'espletamento delle varie funzioni in modo efficiente, efficace, tempestivo ed in particolare attento alle esigenze e problematiche che derivano sia dalle condizioni meteorologiche avverse, sia dalla particolarità del territorio comunale e dalle problematiche legate alla cittadinanza.

ATTIVAZIONE DEL PIANO

La gestione del piano è di competenza del Referente Comunale di massima stabilito nel Responsabile dell'Area Tecnica che si coordina con:

- il Sindaco;
- eventuale personale comunale individuato per le operazioni connesse al presente piano;

- il Consorzio Forestale appositamente individuato per gli interventi di sgombero neve e spargimento del materiale antighiaccio;
- il servizio di Polizia Locale;
- la stazione Carabinieri competente per territorio;
- il gruppo volontario di Protezione Civile con funzione di supporto alla macchina comunale;
- i vigili del fuoco;
- servizio di soccorso pubblico ed emergenza sanitaria.

RECAPITI TELEFONICI DI EMERGENZA

NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO
COMUNE DI MALONNO	0364635576
CARABINIERI	112
VIGILI DEL FUOCO	115
CARABINIERI FORESTALI	1515
EMERGENZA SANITARIA	118
PROTEZIONE CIVILE "Le Torri"	3290784987
PROTEZIONE CIVILE REGIONE LOMBARDIA	800061160

DEFINIZIONE E PRESCRIZIONE DEL LAVORO

Per sgombero si deve intendere l'opera di mezzi meccanici in conseguenza della quale la carreggiata stradale sia resa agibile in tutta la sua larghezza ed il residuo manto nevoso sul piano viabile sia tale da permettere il normale transito degli autoveicoli.

Gli sgombraneve dovranno marciare aperti tanto nel viaggio di andata, quanto in quello di ritorno; il servizio dovrà essere effettuato su tutta la larghezza della carreggiata, le banchine dovranno essere rese agibili e il Consorzio si impegnerà a curare in particolar modo lo sgombero nei bivi ed incroci stradali che dovranno essere liberati dalla neve in modo tale da consentire una facile e sicura manovra. Lo sgombero dovrà risultare con andamento uniforme senza sinuosità. Il sale, sale e ghiaietto potranno essere sparsi contemporaneamente al servizio di sgombero neve nei tratti ritenuti pericolosi.

Qualora le condizioni lo richiedano, su esclusiva richiesta del referente, il servizio di sgombero neve dovrà essere integrato con intervento di accumulo, caricamento, e smaltimento della neve con le modalità e dotazioni innanzi descritte.

Per trattamento antighiaccio del fondo stradale si intende lo spargimento di sale, sale e ghiaietto che dovranno essere sparsi in modo uniforme sulla carreggiata stradale per tutto il tratto sul quale si ritiene di intervenire, salvo diverse indicazioni del referente dell'ufficio tecnico, che potrà ordinare eventuali modifiche per motivate esigenze logistiche o viabili.

Prima dell'inizio del servizio di ogni annualità il Consorzio Forestale è tenuto a visionare le strade al fine di verificare ed accertare eventuali situazioni critiche e di rischio quali impedimenti ed interruzioni stradali, ostacoli e cantieri sulle carreggiate che dovranno essere segnalate all'Ufficio Tecnico.

OBBLIGHI DEL SERVIZIO

Il Consorzio Forestale dovrà attivarsi autonomamente e tempestivamente ad effettuare il servizio previa autorizzazione del Referente Comunale.

In particolare:

per il servizio spargisale il Consorzio Forestale dovrà attivarsi autonomamente e tempestivamente qualora le condizioni atmosferiche (basse temperature) rendano il manto stradale pericoloso dal ghiaccio o dal gelo;

per il servizio di sgombero neve il Consorzio Forestale dovrà attivarsi autonomamente e tempestivamente qualora lo strato di manto nevoso renda difficoltoso il transito degli autoveicoli tenendo conto anche delle condizioni atmosferiche presenti.

Il Referente Comunale potrà ordinare l'inizio dell'attività e il Consorzio Forestale dovrà intervenire repentinamente e comunque entro e non oltre mezz'ora dalla comunicazione sia di giorno che di notte anche nei giorni festivi. Il personale dovrà risultare sempre reperibile in qualunque ora del giorno e della notte muniti di una quantità di carburante sufficiente a svolgere il servizio richiesto.

Il servizio dovrà essere garantito ugualmente e comunque anche in caso di personale impedimento.

La rendicontazione del lavoro eseguito dovrà essere obbligatoriamente presentata entro il giorno successivo all'ultimazione del medesimo utilizzando il modello (rapporto di intervento) appositamente predisposto.

Per consentire una migliore e puntuale rendicontazione e verifica del servizio il Consorzio Forestale, anche a scopo sperimentale, su uno o più operatori potrà provvedere all'installazione in qualsiasi momento, di un sistema satellitare di controllo della posizione geografica e temporale del mezzo (tipo GPS) durante l'espletamento del servizio. L'onere per l'acquisto (o il noleggio) e l'installazione sarà a carico del Consorzio Forestale.

ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

È prescritto che per lo sgombero neve e spargisale vengano adibiti più mezzi a seconda delle esigenze, aventi i necessari requisiti normativi, adeguata potenza e forniti di doppia trazione. Per mezzo si intende trattore e/o autocarro munito di lama sgombraneve ed idonea macchina spargisale.

il Consorzio Forestale ha l'obbligo di servirsi di mezzi e lame collaudati, omologati ed idonei alla circolazione stradale nel rispetto delle normative vigenti.

I mezzi dovranno essere sempre in perfetta condizione di funzionamento, muniti di regolari dispositivi di segnalazione luminosa ed una sussidiaria lampada portatile per tutte le evenienze del caso, nonché delle catene da neve per essere installate in caso di necessità.

La lama sgombraneve dovrà essere munita di comando per lo spostamento a verticale, dovrà essere orientabile e poter assumere una inclinazione rispetto alla direzione di marcia da -45° a + 45°, la sua larghezza dovrà essere tale da consentire nei due passaggi di andata e ritorno la larghezza di sgombero massima consentita dalla sezione della strada.

È opportuno che su ogni mezzo sia presente anche della attrezzatura idonea a fronteggiare eventuali evenienze (pala, motosega, ecc.).

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione il deposito di proprietà ubicato in via dell'industria per il rimessaggio degli autoveicoli. Il Consorzio Forestale si impegna con diligenza a mantenere in ordine e pulito lo spazio messo a disposizione.

Qualora il Consorzio Forestale manchi ad uno qualsiasi dei propri obblighi, l'Amministrazione Comunale ha piena facoltà, mediante semplice lettera trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata, di risolvere il contratto.

PERSONALE DELLA DITTA

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e dovrà adeguarsi alle direttive del referente comunale, dovrà essere a conoscenza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza stradale, dovrà risultare adeguatamente formato ed informato sulle mansioni da svolgere.

Il Consorzio Forestale è tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.

OBBLIGHI DIVERSI

Il Consorzio Forestale è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e sindacali in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscrizione previdenziale del personale direttamente dipendente.

E' tenuto, altresì, all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. nonché ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di idonei dispositivi di protezione individuale (indumenti, calzature, guanti, ecc.) adatti a garantire la massima sicurezza in relazione alle mansioni svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e terze.

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il Consorzio Forestale dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori in oggetto, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale addetto, per non creare danno al patrimonio stradale, a terzi ed al transito, assumendosi, con il contratto, ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Verificandosi, danni alle opere stradali o a terzi, nelle persone o nelle cose, essi dovranno essere comunicati al Comune entro 24 ore, qualora ciò non avvenga, verrà applicata una penalità pari a 100 € da detrarsi nel corrispettivo finale relativo al servizio svolto.

Il Consorzio Forestale resta totalmente responsabile dei danni arrecati a terzi e dovrà risponderne integralmente.

I ripristini saranno a carico del Consorzio Forestale ed effettuati entro il termine perentorio che gli verrà fissato dal Comune.

I danni imputabili a negligenze del servizio, potranno dare motivo alla risoluzione del contratto, salvo sempre la refusione del danno.

Per tutto quanto non espressamente citato, valgono le norme del Codice Civile in materia di appalto del servizio.

ASSICURAZIONI

Per eventuali danni al patrimonio comunale ed a terzi, persone o cose, il Consorzio Forestale dovrà stipulare polizza assicurativa; copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Comunale competente prima della firma del contratto.

L'amministrazione Comunale non è responsabile di danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del Consorzio Forestale, che possono derivare da comportamenti estranei all'Amministrazione Comunale.

PENALITA'

In caso di inadempienza e di ritardo nell'esecuzione del servizio, non dovuti a causa di forza maggiore, regolarmente dimostrata o accertata verrà applicata una penale di € 200,00 al giro per ogni strada non tempestivamente sgomberata o che rimanesse interrotta al transito.

Non sono considerate cause di forza maggiore le nevicate eccezionali in altezza e durata, né le avverse condizioni della neve né qualunque altra avversità stagionale.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre nel contratto di appalto, in accordo con il Consorzio Forestale, altre norme, condizioni e precisazioni che si rendessero necessarie per assicurare un ottimale svolgimento del servizio.

Sono escluse dall'appalto prestazioni accessorie eventualmente richieste da singoli privati quali per esempio l'apertura di passaggi per l'accesso a singoli edifici, o la rimozione della neve da strade e piazzali privati.

Qualora durante la prestazione del servizio uno o più mezzi vengano danneggiati e resi inutilizzabili, il Consorzio Forestale potrà ricorrere alla loro sostituzione mediante mezzi disponibili nel parco macchine del medesimo o tramite il noleggio di mezzi di pari caratteristiche e omologati per consentire il regolare svolgimento dell'attività. La sostituzione deve avvenire entro e non oltre un'ora dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune.

Il Consorzio Forestale potrà affidare a terzi parte del servizio definito nell'allegato A, purché rimanga prevalentemente in carico al medesimo, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza.

Il Consorzio Forestale è comunque responsabile del servizio e di eventuali danni causati da terzi affidatari.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di verifica, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza. Tale sostituzione o revisione è a carico del Consorzio Forestale e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

In mancanza di precipitazioni nevose e qualora non si rendesse necessario eseguire alcun viaggio di sgombero neve e di spargimento del sale verrà corrisposto l'importo fisso così come stabilito dal contratto di servizio.

MEZZI A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

MEZZO - MARCA - MODELLO - POTENZA	TARGA	CILINDRATA	DIMENSIONI	MASSA
Trattore Same mod. Iron 125 cv	BE684V	4038	lung. 4,34 largh. 2,46	6035
Trattore Same mod. Explorer 120 cv	BR103R	3848	lung. 4,26 largh. 2,20	4320
Trattore Goldoni 100 cv	BG301T	2970	lung. 3,86 largh. 1,80	2375
Trattore Same mod. Frutteto 85 cv	AS267L	4000	lung. 4,24 largh. 1,82	2540
Autocarro Bonetti fx 100/35	CW434AM	2800	lung. 4,60 largh. 1,65	2200
Minipala Eurocomach ESK130.5	AJV355	1500	lung. 3,06 largh. 1,57	2300
Trattrice agricola caron ar 690	BE442V	2199	lung. 4,25 largh. 1,52	3500

FASI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il piano viene attivato con un'articolazione a più fasi di seguito elencate e descritte.

1) comunicazione ed informazioni ai cittadini

il Consorzio Forestale comunicherà con i cittadini mediante il sito istituzionale con consigli utili anche ai non addetti ai lavori per affrontare al meglio il maltempo.

L'amministrazione Comunale informerà la cittadinanza con le seguenti modalità:

1. eventuali ordinanze del Sindaco;
2. informazioni sul Sito Istituzionale del Comune;
3. comunicazioni tramite il servizio attivato su WhatsApp;

i cittadini potranno effettuare segnalazioni, avvisare di eventuali disservizi, chiedere informazioni ecc. al numero telefonico 0364635576.

2) fornitura e stoccaggio dei materiali per inibizione gelo e sgombero neve

entro un tempo utile, comunque prima della stagione invernale il Consorzio Forestale provvederà, a proprio carico, a rendere disponibile una adeguata quantità di materiale (sale e ghiaietto) presso e seguenti punti di stoccaggio, individuati, previo nulla osta, con l'Amministrazione Comunale:

1. a Malonno in Piazza Municipio – area a parcheggio sul retro delle scuole elementari;
2. a Malonno – area a parcheggio nelle adiacenze della Chiesa Parrocchiale di S. Faustino e Giovita;
3. nella frazione di Loritto - area a parcheggio presso l'abitazione dell'operatore.

la quantità di materiale potrà essere di volta in volta integrata tenendo conto dei tempi di approvvigionamento e della reperibilità sul mercato del materiale.

3) previsione delle condizioni atmosferiche

per calibrare al meglio gli interventi il Consorzio Forestale e l'Amministrazione Comunale nella persona del Referente, consulteranno siti web specializzati sulle previsioni atmosferiche. Sulla base di queste previsioni e di altre informazioni (allerta meteo della Regione Lombardia ecc.) verrà l'intervento necessario.

4) inibizione gelo

sulla base delle previsioni atmosferiche e della situazione rilevata sulle strade sarà svolto un servizio di inibizione gelo preventivo nelle zone considerate più a rischio. In via indicativa il servizio dovrà essere attivato:

1. nei periodi di tempo sereno con temperature al di sotto dello zero termico in presenza di brinate diffuse;
2. quando, a seguito di pioggia, si prevede rasserenamento con temperature al di sotto dello zero termico;
3. terminata la nevicata con vie e spazi pubblici sgombri dalla neve;
4. nei periodi di tempo sereno con temperature al di sotto dello zero termico e in presenza di neve ai lati delle vie e degli spazi pubblici (fenomeno del gelo e disgelo);

5. nei periodi di tempo sereno con temperature al di sotto dello zero termico e in presenza di acqua sulle strade.

E' comunque facoltà del Consorzio Forestale, previa consultazione e nulla osta del Referente Comunale, intervenire in qualsiasi momento per prevenire l'effettivo pericolo di incidenti per autoveicoli e pedoni. l'intervento prevede l'impiego di mezzi leggeri, possibilmente veloci, muniti di spargitori di sale antigelo ed eventuale ghiaietto.

l'intervento potrà essere effettuato a mano nei casi in cui la zona da raggiungere è impossibile da raggiungere con i mezzi.

a seconda delle necessità e delle condizioni meteo saranno impiegati uno o più mezzi.

il servizio di inibizione preventiva gelo dovrà essere effettuato in modo tale da potersi integrare con l'eventuale successivo servizio di sgombero neve.

il servizio, salvo specifico allarme meteo, sarà effettuato di norma dalle ore 4:00 alle ore 8:00.

le zone considerate a rischio ed interessate dall'intervento al di fuori del contesto durante e post nevicata sono evidenziate nella successiva sezione "ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI INTERESSATI DAL SERVIZIO".

5) interventi di rimozione del ghiaccio

il servizio si configura analogo al quello di inibizione gelo illustrato nella fase 4). In seguito a segnalazioni di situazioni di conclamato pericolo di presenza di ghiaccio sulle pavimentazioni stradali e/o pedonali il Consorzio Forestale valuterà tempestivamente e congiuntamente con il Referente Comunale l'eventualità di intervento e le modalità di svolgimento del medesimo.

6) sgombero neve

lo sgombero neve è suddiviso in livelli di priorità e livelli di intervento.

Il livello di priorità individua quali vie, piazze, parcheggi e qualsiasi altro spazio pubblico devono essere interessati inizialmente dal servizio, secondo una scala gerarchica in gradazione di colore e riportata nella sezione " ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI INTERESSATI DAL SERVIZIO", nonché nella cartografia allegata al presente Piano Operativo predisposta tenendo conto delle tavole 9A – 9B – 9C – 9D che individuano la viabilità comunale all'interno del quadro conoscitivo del territorio comunale nel Documento di Piano del P.G.T. I livelli di priorità sono individuati con i seguenti colori:

livello 1 = colore rosso;

livello 2 = colore arancione;

livello 3 = colore bianco.

In via indicativa si individuano nelle vie, piazze, parcheggi principali quelle interessate dal passaggio di mezzi pubblici, mezzi di emergenza, di maggior traffico, di accesso agli edifici pubblici e di interesse pubblico; nelle vie, piazze, parcheggi secondari quelle interessate da minor traffico e di raccordo con le vie principali.

E' prevista la possibilità di concentrare l'intervento dei mezzi sulle strade principali in caso di nevicata di particolare intensità.

A titolo indicativo in caso di:

termine della nevicata entro le 24:00, lo sgombero neve dalle strade, piazze, parcheggi principali dovrebbe avvenire entro le ore 7:00 del giorno successivo ed il termine dello sgombero sulle vie, piazze, parcheggi secondari entro le ore 13:00;

termine della nevicata entro le 6:00, lo sgombero neve dalle strade, piazze, parcheggi principali dovrebbe avvenire entro le ore 13:00 ed il termine dello sgombero sulle vie, piazze, parcheggi secondari entro le ore 18:00.

Si evidenzia che il Comune di Malonno svolge, in economia diretta, il servizio di scuolabus negli intervalli di tempo compresi tra le ore 7:00 e le ore 8:00 e tra le ore 13:00 e le ore 14:00 entro i quali deve essere garantita la percorribilità del tracciato interessato, coincidente con le strade definite principali.

Sulla base della previsione degli eventi atmosferici è previsto un sistema modulare che prevede differenti livelli di intervento a seconda dell'intensità prevista della precipitazione nevosa, ed identificati con LIVELLO di colore BIANCO, VERDE, ARANCIO e ROSSO.

LIVELLO BIANCO: è prevista la nevicata e le fonti di informazione specialistica segnalano che lo strato di neve che si depositerà al suolo non supererà i 5 cm.

interventi previsti: è il livello di minimo allarme, viene effettuato il servizio di inibizione del gelo in modo potenziato: spargimento di sale o sale e ghiaietto nelle vie, piazze, parcheggi e qualsiasi altro spazio

pubblico principali e secondari con attivazione di tre mezzi ed eventuale personale comunale se ritenuto necessario. Previa consultazione con il Referente Comunale e verifica del contesto in atto si potrà attivare l'intervento delle lame sgombraneve.

LIVELLO VERDE: è prevista la nevicata o sta nevicando e le fonti di informazione specialistica segnalano che lo strato di neve che si depositerà al suolo sarà compreso tra i 5 cm ed i 12 cm.

interventi previsti: è il livello di allarme con cui si attiva lo sgombero neve nelle strade, piazze e parcheggi con attivazione di almeno tre mezzi.

Attivazione intervento delle lame sgombraneve con contestuale spargimento di sale o sale e ghiaietto. Di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, si esplicitano alcune azioni operative:

- sgombero della neve dalle vie, piazze, parcheggi e qualsiasi altro spazio pubblico principali e secondari e ammassamento laterale della medesima;
- spargimento di sale o sale e ghiaietto;
- pulizia dei marciapiedi di accesso agli edifici pubblici e di pubblico servizio;
- accertamento, delle segnalazioni inerenti disservizi, pericoli, ostacoli ed emergenze.

LIVELLO ARANCIO: è prevista la nevicata o sta nevicando e le fonti di informazione specialistica segnalano che lo strato di neve che si depositerà al suolo sarà compreso tra i 12 cm ed i 25 cm.

interventi previsti: è il livello di allarme con cui si attiva lo sgombero neve nelle strade, piazze e parcheggi con attivazione di almeno quattro mezzi.

Attivazione intervento delle lame sgombraneve. Di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, si esplicitano alcune azioni operative:

- sgombero della neve dalle vie, piazze, parcheggi e qualsiasi altro spazio pubblico principali e secondari e ammassamento laterale della medesima;
- spargimento di sale o sale e ghiaietto al termine della nevicata;
- pulizia dei marciapiedi;
- accertamento, delle segnalazioni inerenti disservizi, pericoli, ostacoli ed emergenze.
- verifica congiunta Comune / Consorzio della necessità di emanare puntuali ordinanze di chiusura di determinati tratti stradali considerati a rischio;
- verifica congiunta Comune / Consorzio della necessità di attivazione della fase di ammassamento, sgombero e allontanamento della massa nevosa in aree appositamente individuate.

LIVELLO ROSSO: è prevista la nevicata o sta nevicando e le fonti di informazione specialistica segnalano che lo strato di neve che si depositerà al suolo sarà superiore a 25 cm.

interventi previsti: è il massimo livello di allarme; sono operativi tutti i mezzi ed uomini previsti. Previa verifica del contesto in atto, attivazione del gruppo di Protezione Civile, delle Forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Si attiva lo sgombero della neve nelle strade, piazze, parcheggi e di qualsiasi altro spazio pubblico con messa in funzione di almeno cinque mezzi. Attivazione intervento delle lame sgombraneve.

Di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, si esplicitano alcune azioni operative:

- sgombero della neve dalle vie, piazze, parcheggi e qualsiasi altro spazio pubblico principali e secondari e ammassamento laterale della medesima;
- spargimento di sale o sale e ghiaietto al termine della nevicata;
- pulizia dei marciapiedi;
- accertamento, delle segnalazioni inerenti disservizi, pericoli, ostacoli ed emergenze.
- emanazione di specifiche ordinanze sindacali in relazione al contesto in atto;
- attivazione della fase di ammassamento, sgombero e allontanamento della massa nevosa in aree appositamente individuate;
- verifica congiunta Comune / Consorzio della necessità di messa in funzione di ulteriori mezzi affinché siano garantite le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale.

ELENCO DELLE VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI INTERESSATI DAL SERVIZIO

L'elenco riportato è a titolo indicativo e non esaustivo.

Le vie con le relative priorità si intendono comprese dei marciapiedi.

Quest'ultimi da eseguire con livello di priorità secondo il livello di intervento in atto e comunque successivi agli interventi sulle vie, piazze e parcheggi.

Le piazze con le relative priorità si intendono comprese di eventuali slarghi e/o pertinenze.

I parcheggi con le relative priorità si intendono compresi di eventuali slarghi e/o pertinenze.

NOME VIE - PIAZZE - PARCHEGGI	ATTIVITA' DI INIBIZIONE GELO NON CONTESTUALE A PRECIPITAZIONI NEVOSE	NOTE (valide per le due attività)	ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE CON CONTESTUALE SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO
STRADE			
strada Malonno-Loritto - Landò (partenza da località S. Carlo)			
strada Malonno - Odecla - Moscio - Nazio (partenza in Località S. Faustino)		si segnala tratto critico in località Valar	
via Cornola			
via San Faustino		via critica per tipologia di pavimentazione stradale	
via IV Novembre			
strada Malonno-Zazza			
via Torre		si segnala l'incrocio con via G. Matteotti	
via Molbeno		si segnala tratto critico da località "Funtani" al bivio con Provinciale 294	
via G. Matteotti		si segnalano gli incroci con via Torre e via Nazionale, Presenza di Farmacia e ambulatorio	
via dell'Industria		si segnala l'incrocio - rotonda con via Nazionale	
via Vallecamonica		si segnala il tratto di strada posto a nord - ovest in ombra e l'incrocio con via Nazionale	
via Adamello			
via Kennedy			
via Miravalle compresa località "Porchera"		si segnala presenza della scuola materna	
via Municipio			
via Gallena		si segnala l'incrocio con via Nazionale	
via G. Ferraglio compreso accesso alla stazione ferroviaria			
via Lava			
via Perlongo			
via Stradello		si segnala l'incrocio con via Nazionale	
via XI Novembre		si segnala tratto critico in località "Forno"	
via XXIV Maggio		si segnala tratto critico in località "Castela"	
via I Maggio			
via Cremesia			
via Glere			
via Marconi			
via San Lorenzo		si segnala presenza della scuola materna	

NOME VIE - PIAZZE - PARCHEGGI	ATTIVITA' DI INIBIZIONE GELO NON CONTESTUALE A PRECIPITAZIONI NEVOSE	NOTE (valide per le due attività)	ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE CON CONTESTUALE SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO
via Pineta			
strada per Ronco e One		su segnalazione	
via Noce			
via Frai			
via San Rocco			
via Milano			
via Moie			
via Limbardo			
via Trieste			
via Fletta			
via Bosche			
via Nazio		si segnala tratto critico tra Nazio inferiore e Nazio Superiore	
via Gaspari			
via Vallicella			
via Bernardolo			
via Campo Grasso			
via Europa			
via Chivo			
via Lambro			
via Castello			
via Don Picelli			
via Plizzanico			
via Presa			
loc. Mones			
loc. Magher			
via Baitone			
via Olivelli			
via Polonioli			
via Lava Alta			
via Quadrelli			
via Piave			
via Franchina			
Loc. Forno Allione		su segnalazione	
PIAZZE			
P.zza Municipio			
Piazza dell'Emigrante (Lava)			
Piazza della Repubblica			
Piazza Roma			
Piazza Maria Ausiliatrice			
Piazza Caduti della Libertà (Zazza)			
CIMITERI (strada di accesso)			
Cimitero Malonno			
Cimitero Odelca			
Cimitero Loritto			
Cimitero Zazza			
PARCHEGGI			
Scuole Medie			


NOME VIE - PIAZZE - PARCHEGGI	ATTIVITA' DI INIBIZIONE GELO NON CONTESTUALE A PRECIPITAZIONI NEVOSE	NOTE (valide per le due attività)	ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE CON CONTESTUALE SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO
STRADE			
Scuole Elementari			
Struttura di accoglienza per anziani G. Ferraglio			
Piazza Repubblica			
Parcheggi Loritto			
Parcheggi Landò			
Parcheggi Odecla			
Parcheggi Nazio			
Parcheggi Moscio			
Parcheggi San Faustino			

ALLEGATI:

- modello rapporto di servizio;
- cartografia.


RAPPORTINO GIORNALIERO SERVIZIO NEVE A MALONNO

DATA		OPERATORE	
TIPO SERVIZIO (ORE e km)			
MEZZO PESANTE	MEZZO LEGGERO	MINIPALA	SPALATORI
FIRMA OPERATORE		VISTO PER IL COMUNE DI MALONNO	
RICEVUTA NUMERO (progressivo)			
NOTE			




Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ghirardi Dott. Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 19 DIC. 2019 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000 e 32, comma 1, L. 18.6.2009 n. 69).

MALONNO 19 DIC. 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.
Angeli Gianfranco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____
